



Comitato bolognese Scuola e Costituzione
Via Marconi 67, 40122, Bologna,
scuola.costituzione@iperbole.bologna.it
www.scuolaecostituzione.it
<https://www.facebook.com/scuolaecostituzione>

Bologna 8 MAGGIO 2018

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Provincia di Bologna

Ai Consigli di Istituto e ai Collegi dei docenti

p.c. Al dirigente dell'U.S.R. E.R.

p.c. Al dirigente dell'Ambito territoriale Bologna

OGGETTO: DIRITTI DEI NON AVVALENTISI DELL'I.R.C.

Gentilissim@

Il nostro Comitato, fondato ufficialmente nel 1991 e registrato presso il Tribunale di Bologna, ai sensi dello Statuto che alleghiamo, è sorto per tutelare i diritti di chi non si avvale dell'I.R.C. nella scuola pubblica. Ad esso aderiscono genitori e cittadini, la Chiesa evangelica metodista, la Comunità ebraica, la Chiesa cristiana avventista, F.L.C. CGIL, la U.I.L. scuola, F.N.I.S.M., U.D.S.

Ci giungono segnalazioni sempre più frequenti di prassi invalse in diverse Istituzioni scolastiche che comportano:

- Carenza di informazioni per chi si iscrive o conferma l'iscrizione per l'anno successivo del ciclo della possibilità di scegliere anno per anno se avvalersi o meno;
- modifica del modulo di scelta ministeriale delle attività per i non avvalentisi, che prevede 4 opzioni (vedi **C.M. n.14659 per le iscrizioni all'a.s. 2018-19 (art.10)**);
- mancanza di delibere dei Collegi dei docenti e C.D.I. relative alla definizione di progetti per chi non si avvale e di loro pubblicizzazione nel P.T.O.F;
- invenzione di progetti di ore di religioni, che non attengono all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, visto che la materia è regolata a livello nazionale dal Concordato con la Chiesa cattolica e dalle Intese con le altre Confessioni religiose;
- carenza di trasparenza e informazione a genitori e studenti su un tema che attiene alla libertà di religione e dalla religione (art. 19 Costituzione) e alla responsabilità educativa dei genitori (art. 30 Costituzione).

Le attività per chi non si avvale hanno pari dignità di quelle degli avvalentisi e devono essere organizzate ai sensi della nota **MIUR.AOODGPFB.REGISTRO UFFICIALE.0001670.22-03-2011** che definisce "l'insegnamento delle attività "alternative" un servizio strutturale obbligatorio che può essere pagato per mezzo dei ruoli a spesa fissa". Detta nota del MEF indica la tipologia del personale che deve essere utilizzato allo scopo.

Tali attività devono essere avviate sin dal primo giorno di scuola in analogia a quelle di religione cattolica.

Allo scopo di garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità ricordiamo la normativa in vigore,

che è la stessa dal 1991, facendo riferimento prima di tutto al dettato costituzionale e alle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992:

- “I principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi”;
- **La laicità dello Stato** è un principio supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta Costituzionale;
- Il principio di laicità implica garanzia dello Stato per **la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione**;
- **la religione cattolica non è più la religione dello Stato italiano**;
- **“Ma dinanzi ad un insegnamento di una religione positiva impartito <in conformità alla dottrina della Chiesa>, secondo il disposto del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale, lo Stato laico ha il dovere di salvaguardare che non ne risultino limitate la libertà di cui all'art. 19 della Costituzione e la responsabilità educativa dei genitori di cui all'art. 30.”**
- **La scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo. “La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione”;**
- **“lo stato di non obbligo ha la finalità di non rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale..”**
- **“Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell’interrogazione di coscienza...da quello delle libere richieste individuali all’organizzazione scolastica.”**

La legge 121785, le sentenze della Corte e le circolari ministeriali prevedono che:

1. **L’art. 9.2 della Legge 121/85 “Ratifica del Concordato” afferma che “Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.** All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’autorità scolastica, **senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.**”
2. **Successivamente a tale scelta i genitori per le scuole del primo ciclo e gli studenti per quelle del secondo, che non si avvalgono, dell’IRC scelgono fra:** attività didattiche e formative, attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza o meno di personale docente, non presenza a scuola.
3. **Deve essere garantita a tutti gli alunni non avvalentisi l’attività che i loro genitori hanno scelto liberamente nel modulo a loro consegnato (C.M. n.14659 per le iscrizioni all’a.s. 2018-19 (art.10)).** Le attività didattiche e formative devono avere la stessa dignità di ogni altra attività organizzata dalla scuola. Non è legittimo aggregare gli alunni a quelli di altre classi, che svolgono le normali attività didattiche; non è consentito trasformare a posteriori una scelta in un’altra;
4. **Il Collegio dei docenti deve programmare per ogni anno scolastico le attività didattiche e formative da sottoporre alla libera scelta dei genitori;** La sentenza della Corte n. 290/92 afferma: “Come questa Corte ha ribadito nella sentenza n. 13 del 1991: Lo stato di non obbligo vale a separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica. Non hanno quindi rapporto con la libertà religiosa modalità di impegno o disimpegno scolastico connesse all’organizzazione interna della scuola.”

5. la scelta non può condizionare la libertà di religione e dalla religione: pertanto **non può essere precluso il cambiamento di avvalersi o meno, durante l'anno scolastico, se dovuto a problemi di coscienza**; a maggior ragione se questo avviene da un anno all'altro;
6. la C.M. 368/85, prevede comunque, anche nei casi in cui è prevista la iscrizione d'ufficio, **“il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi”** e precisa che “il capo d'istituto è tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto”;
7. **le attività per i non avvalentisi non possono essere condizionate in alcun modo** (la Corte non pone preclusioni e fa riferimento esplicito alle richieste dei genitori). L'attività di chi non si avvale non ha nulla a che fare con quella di chi ha scelto l'IRC, **“quando, dinanzi a questo insegnamento si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzioni fra equivalenti discipline scolastiche”** (vedi sentenze della Corte n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992.);
8. **la collocazione oraria** dovrà permettere a chi non si avvale la non frequenza della scuola, anche nella scuola dell'infanzia ed elementare;
9. l'intesa M.P.I.-C.E.I. di cui al DPR 202/90 e alla C.M. n. 9/1991 precisa che “nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, **il voto espresso dall'insegnante di RC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale**”;
10. **ai sensi dell'art. 309 del T.U. D.lgs. 297/94 la valutazione di religione cattolica va espressa con modulo a parte dalla pagella scolastica.;**
11. **La sentenza del Consiglio di Stato n. 7249 del 7/05/10** precisa che l'insegnante di r.c. e quello dell'attività “alternativa” hanno gli stessi doveri e diritti per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività didattica e la partecipazione al momento dello scrutinio finale.
12. **non è ammesso lo svolgimento di atti di culto in orario scolastico (sentenza definitiva del T.A.R. Emilia Romagna n. 250/93);**
13. **è illegittimo utilizzare i docenti incaricati di seguire l'attività di chi non si avvale per supplenze in classi mancanti di titolare.** E' parimenti illegittimo utilizzare l'insegnante di religione cattolica per supplenze in classi nelle quali vi siano alunni non avvalentisi.

In conclusione ci appelliamo alla responsabilità dei Dirigenti scolastici inerenti l'obbligo di garantire a tutti gli alunni le stesse opportunità di istruzione, senza discriminazioni di religione, lingua, condizione fisica e sociale, affinché, soprattutto in questi momenti così difficili per un futuro di civile convivenza fra tutti i cittadini, sappiano riaffermare la funzione costituzionale della Scuola statale, espressione di uno Stato laico e pluralista, garante delle libertà fondamentali. Ringraziando per l'attenzione, dichiariamo la nostra disponibilità ad ulteriori momenti di approfondimento delle questioni trattate e porgiamo distinti saluti.

Bruno Moretto, segretario responsabile del Comitato bolognese Scuola e Costituzione

Allegati:

1) legge 121/85 e D.P.R 751/85

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/normativa_concordato_intese.pdf

2) Revisione Intesa Stato CEI D.P.R 202/90

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/DPR_202_90_Revisione_Intesa_MPI_CEI.pdf

3) D.Lvo 297/94 Articoli 309, 310

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/TU_religione.pdf

4) Sentenza Corte Costituzionale n. 283/89

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/sentenza_20289.htm

5) Sentenza Corte Costituzionale n. 13/91

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/sentenza1391.htm>

6) Sentenza Corte Costituzionale n. 290/92

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/sentenza_29092.htm

7) Indicazioni operative relative alle attività alternative all'IRC.USR E.R. 18/02/2015

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/INDICAZIONI-OPERATIVE-alternative-religione-cattolica.pdf>